




## **REGOLAMENTO**

**«RECUPERO DEI CREDITI,  
VERIFICA ESENZIONI TICKET  
IN BASE AL REDDITO, E APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI»**





## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - ATTORI AZIENDALI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA SANITARIA E RECUPERO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA NON PAGATA .....</b>	<b>4</b>
<i>ART. 4.1 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE .....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4.3 GRUPPO OPERATIVO RECUPERO CREDITI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4.4 COMMISSIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI.....</i>	<i>6</i>
<b>ART. 5 - LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO..</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 - ALTRE IPOTESI DI RECUPERO TICKET .....</b>	<b>9</b>
<i>ART. 6.1 STRUTTURE AZIENDALI EROGANTI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE E DI PRONTO SOCCORSO.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 6.2 DIREZIONI AMMINISTRATIVE DI P.O. ....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 6.3 GRUPPO OPERATIVO RECUPERO CREDITI.....</i>	<i>10</i>
<b>ART. 7 RECUPERO CREDITI DA FATTURA.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7.1 SETTORE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 194/2008.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 9 SPECIFICAZIONI.....</b>	<b>12</b>
<i>ART. 9 .1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>12</i>



*“Regolamento per il recupero dei crediti, la verifica dell'esenzione ticket in base al reddito, e l'applicazione delle sanzioni”*

## ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate a:

- ✓ verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- ✓ recupero delle somme dovute dall'assistito in tutte le ipotesi di mancato pagamento del ticket,
- ✓ recupero dei crediti derivanti da fattura;
- ✓ recupero di tutte le tipologie di crediti che possono costituire entrate patrimoniali per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

## ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato *“Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria”* - ha previsto espressamente il potenziamento dei *“... procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN)...”*:

- ✓ disponendo che *“sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni”*;
- ✓ prevedendo *“verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN”*.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009 - avente ad oggetto *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”* - all'art. 1 prevede che entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S. mettono a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale - tramite il *“Sistema Tessera Sanitaria”* - le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento.

Il “Sistema Tessera Sanitaria” rende disponibili, annualmente, ai medici prescrittori del S.S.N. e alle Aziende Sanitarie le informazioni concernenti gli aventi diritto all'esenzione.

Gli assistiti non compresi nell'elenco sopra indicato, o che intendano avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni rese disponibili dal sistema, devono richiedere all'Azienda Sanitaria di competenza il rilascio di apposito certificato provvisorio di esenzione previa presentazione di apposita autocertificazione.

Secondo quanto disposto all'art. 1, commi 10 e 11, del predetto Decreto Ministeriale, le Aziende Sanitarie - nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. - operano i controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul contenuto di tutte le autocertificazioni.

Pertanto, il “Sistema Tessera Sanitaria” - al fine di fornire alle Aziende Sanitarie il supporto alle verifiche di cui al D.M. 11 dicembre 2009 - rende disponibili i dati relativi al controllo delle autocertificazioni rese dagli assistiti e delle prestazioni indebitamente fruite in esenzione per reddito con l'indicazione del ticket da recuperare.

Ove i controlli di cui al sopracitato comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Sanitaria comunica all'assistito:

- ✓ l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito;
- ✓ il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine (non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato.

L'Azienda Sanitaria comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine, gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del S.S.N. fino all'atto della regolazione del debito pregresso.

Inoltre, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - all'art.1, comma 796, detta talune disposizioni sulla compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni specialistiche sanitarie e di Pronto Soccorso e precisamente:

- ✓ lettera p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla

ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro...

- ✓ lettera r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali.

### ART. 3 - ATTORI AZIENDALI

Gli attori aziendali coinvolti nella gestione del procedimento volto alla verifica del diritto all'esenzione, al recupero delle somme dovute dall'assistito ed all'applicazione delle sanzioni sono:

- ✓ Dipartimento Cure Primarie,
- ✓ Strutture aziendali che erogano le prestazioni specialistiche sanitarie e di Pronto Soccorso;
- ✓ Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri;
- ✓ Distretti Sanitari;
- ✓ Servizio Legale;
- ✓ Gruppo Operativo Recupero Crediti;
- ✓ Commissione Illeciti Amministrativi;
- ✓ Settore Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali.
- ✓ S.I.A.N. (U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)
- ✓ S.I.A.O.A. (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

### ART. 4 - VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO, DALLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA SANITARIA E RECUPERO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA NON PAGATA

#### ART. 4.1 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

Il Dipartimento Cure Primarie, provvede all'aggiornamento sistematico sul sito dell'Azienda, della sezione "Esenzioni Ticket", accessibile dalla "Homepage" con indicazione:

- dei requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione, delle modalità di autocertificazione degli stessi e del periodo di validità di dette autocertificazioni;
- della necessità di dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambiamento delle condizioni per beneficiare dell'esenzione.

#### **Art. 4.2 Distretti Sanitari**

I Direttori dei Distretto Sanitari provvederanno:

- a) alla affissione presso gli sportelli di scelta/revoca delle informative relative a:
  - controlli che l'Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito, per brevità, "ASP") effettua sistematicamente sulla veridicità delle autocertificazioni e sulle conseguenze per l'assistito che rilasci certificazioni mendaci (sanzioni penali e/o amministrative, revoca del beneficio goduto, recupero somme indebitamente esonerate);
  - necessità che l'assistito comunichi tempestivamente l'eventuale cambiamento delle condizioni per beneficiare dell'esenzione;
- b) trasmissione ai MMG/PLS, alle Farmacie e alle Strutture Sanitarie Erogatrici, di apposite informative rivolte alla popolazione, da esporre nei punti di maggiore affluenza/visibilità;
- c) acquisizione delle autocertificazioni rese dagli assistiti non ricompresi nell'elenco messo a disposizione annualmente dal "Sistema Tessera Sanitaria";
- d) controllo formale su tutte le autocertificazioni, verificandone la completa compilazione;
- e) laddove sulla base delle informazioni rese disponibili dal "Sistema Tessera Sanitaria venga accertata l'insussistenza del diritto all'esenzione, i Distretti Sanitari dovranno provvedere alla predisposizione e all'invio, mediante raccomandata a/r, della diffida di pagamento del corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al S.S.N. (ove l'importo sia superiore ad € 10,33), assegnando un termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa;
- f) successivamente all'invio della diffida di pagamento, trascorsi i 30 gg dalla notifica della stessa, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento - né abbia fatto pervenire osservazioni - i Distretti Sanitari provvederanno alla trasmissione degli atti al Gruppo Operativo ai fini del recupero coattivo delle somme che risulteranno dovute, nonché alla trasmissione alla Guardia di Finanza, per gli adempimenti di competenza in materia di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, degli elenchi dei soggetti che risultano avere rilasciato autocertificazioni inesatte ovvero alla competente Procura della Repubblica per il caso in cui la somma indebitamente non pagata sia superiore ad euro 3.999,96;
- g) esame delle contestazioni fatte pervenire dagli interessati a seguito della ricezione della diffida di pagamento del ticket sanitario non corrisposto onde verificare la possibilità di addivenire alla agevole definizione della pratica sulla scorta dell'applicazione delle linee guida di cui al successivo art. 5;
- h) inoltre al Servizio Legale aziendale delle contestazioni fatte pervenire dagli interessati a seguito della ricezione della diffida di pagamento del ticket sanitario non corrisposto che, in quanto involgenti

valutazioni di tipo giuridico, tributario e/o sanitario, presentino elementi di particolare complessità.

- i) archiviazione della pratica, nel caso in cui le difese degli utenti risultino fondate ed accoglibili;
- j) in caso contrario, trasmissione degli atti al Gruppo Operativo ai fini del recupero coattivo delle somme che risulteranno dovute e, contestualmente, alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza in materia di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, ovvero alla competente Procura della Repubblica per il caso in cui la somma indebitamente non pagata sia superiore ad euro 3.999,96.
- k) nel caso in cui l'utente - in base alla dichiarazione dell'ufficio anagrafe comunale - risulti "deceduto", si procederà ad inoltrare la diffida di pagamento agli eredi; qualora venga prodotta la copia autenticata dell'atto pubblico di rinuncia all'eredità, si procederà allo stralcio del credito;
- l) istruzione delle richieste di rateizzazione del debito, con emissione del relativo provvedimento avuto riguardo all'importo del debito ed alle condizioni economiche del richiedente;

#### **ART. 4.3 GRUPPO OPERATIVO RECUPERO CREDITI**

Il Gruppo Operativo Recupero Crediti - incardinato all'interno della U.O.S. Servizio Legale - provvede alle azioni di competenza di seguito elencate.

- a) recupero coattivo delle somme dovute dagli assistiti, mediante iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dal concessionario per la riscossione "SERIT - Riscossione Sicilia S.P.A."
- b) recupero coattivo delle somme dovute dagli assistiti per le ipotesi previste dal successivo art. 6), e di tutte le ipotesi di crediti riscuotibili mediante ruolo ai sensi degli art. 17 e 21 del D. Lgs. 46/1999.
- c) archiviazione della pratica nel caso in cui:
  - la diffida di pagamento sia stata restituita al mittente con la causale "sconosciuto o irreperibile" e non sia stato possibile esperire ulteriori tentativi per reperire il nuovo indirizzo;
  - saranno valutate di volta in volta evidenti situazioni oggettive in cui l'onere della ricerca è maggiore dell'importo richiesto;

#### **ART. 4.4 COMMISSIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI.**

Gli adempimenti di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981, relativamente ai verbali di contestazione della violazione amministrativa emessi dalla Guardia di Finanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 316

ter, comma secondo, c.p. nonché 13 e 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 sono demandati alla **Commissione Illeciti Amministrativi**, istituita con Deliberazione n. 1261 del 22 marzo 2013, in Staff alla Direzione Generale, con competenze istruttorie e sanzionatorie in relazione ai verbali di illecito amministrativo emessi in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti e sanità animale da autorità diverse.

Con riferimento all'illecito amministrativo dell'autocertificazione mendace resa ai fini dell'esenzione, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, la Commissione illeciti amministrativi provvede:

- a) esame degli eventuali **scritti difensivi** e documenti fatti pervenire dagli interessati avverso i verbali di accertamento e contestazione sopra citati, audizione degli utenti che ne abbiano fatto richiesta ed emissione, nel caso in cui le difese spiegate vengano ritenute fondate, di **ordinanza motivata** di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- b) se, invece, ritiene fondato l'accertamento, determinazione ed applicazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, insieme con le spese, con conseguente predisposizione di apposita ordinanza motivata **ingiunzione di pagamento**. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo dovrà aversi riguardo, in conformità ai criteri di cui all'art. 11 della suindicata l. n. 689/81 *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche...”*. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
- b1) predisposizione di ordinanza motivata di **ingiunzione di pagamento** a seguito di verbali di contestazione della violazione amministrativa emessi dalla Guardia di Finanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 316 ter, comma secondo, nel caso in cui gli stessi non siano stati pagati nel termine di gg 60 dalla notifica ed avverso gli stessi non siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981.
- c) trasmissione di copia delle ordinanze di ingiunzione di cui ai superiori punti b) e b1) al Gruppo Operativo Recupero Crediti affinché quest'ultimo provveda - in caso di mancato pagamento - all'iscrizione a ruolo, attraverso l'utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dal concessionario per la riscossione *“SERIT - Riscossione Sicilia S.P.A.”*.

#### ART. 5 - LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO

In considerazione degli aspetti di criticità emersi in ordine:

- ✓ alle contestazioni sollevate dagli utenti destinatari delle richieste di pagamento ticket;
- ✓ alla sussistenza dei presupposti che configurano il diritto all'esenzione;

si ritiene opportuno - al fine di garantire sia l'uniformità alla procedura che l'economicità del procedimento amministrativo - adottare e rendere fruibili delle linee guida che, nondimeno, potranno essere oggetto in futuro di revisioni o modifiche.

Più precisamente:

- a) dovranno essere accolte positivamente - senza recupero del ticket richiesto con la diffida di pagamento - le istanze formulate dagli assistiti che, alla data di effettuazione delle prestazioni, fossero già in possesso di altre categorie di esenzione che avrebbero comunque garantito l'esenzione per tutte le prestazioni specialistiche;
- b) dovranno essere accolte positivamente - con recupero parziale del ticket richiesto con la diffida di pagamento - le istanze formulate dagli assistiti che, alla data di effettuazione delle prestazioni, fossero già in possesso di altre categorie di esenzione (patologie, maternità ecc..) che avrebbero comunque garantito l'esenzione per una parte delle prestazioni effettuate;
- c) dovranno essere rigettate - con recupero totale del ticket richiesto con la diffida di pagamento - le istanze formulate dagli assistiti che, pur in possesso di documentazione per ottenere l'esenzione (sentenza di Tribunale per invalidità, verbale di invalidità, documentazione medica per patologia), non abbiano presentato allo sportello anagrafe assistiti la relativa richiesta;
- d) saranno accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che - pur in presenza di una autocertificazione reddituale formalmente errata, ma avendo considerato il requisito sostanziale del diritto all'esenzione in base al reddito effettivo dell'assistito - dimostrino di avere i requisiti per ottenere l'esenzione con codice E01 (età e reddito inferiore ad euro 36.151,98) pur in presenza di autocertificazione con codice E02-E03-E0;
- e) il nucleo familiare fiscale cui fare riferimento è quello riferito all'anno d'imposta precedente rispetto a quello dell'autocertificazione resa;
- f) il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale);
- g) il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Il nucleo familiare è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano;
- h) ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell'Impiego in attesa di nuova



occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

#### **ART. 6 – ALTRE IPOTESI DI RECUPERO TICKET**

Ulteriori ipotesi di recupero ticket sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- ✓ accessi al Pronto Soccorso qualificati come “codici bianchi”;
- ✓ mancato ritiro dei referti di visite o esami diagnostici di laboratorio nel termine di giorni 90 (L.412/91 art.4, comma 18);
- ✓ mancata presentazione alla visita o esame prenotato.

#### **ART. 6.1 STRUTTURE AZIENDALI EROGANTI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE E DI PRONTO SOCCORSO**

Le Strutture aziendali eroganti prestazioni specialistiche sanitarie e di Pronto Soccorso (Pronto Soccorso, UU.OO. di P.O., Ambulatori, Distretti Sanitari) provvedono mensilmente all'invio – in maniera informatica, alle Direzioni Amministrative di P.O. – dell'elenco degli utenti che:

- ✓ hanno usufruito di prestazioni di Pronto Soccorso codificate come “codice bianco”, senza aver provveduto al pagamento del ticket dovuto e senza avere diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- ✓ anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio e sono, per questo, tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita;
- ✓ abbiano usufruito di prestazioni sanitarie in previsione di un ricovero programmato e successivamente abbiano volontariamente deciso di non effettuare il ricovero stesso.

#### **ART. 6.2 DIREZIONI AMMINISTRATIVE DI P.O.**

Le Direzioni Amministrative di P.O. provvedono alle seguenti azioni di competenza:

- a) acquisizione degli elenchi trasmessi dalle Strutture aziendali che erogano le prestazioni specialistiche sanitarie e di Pronto Soccorso;
- b) controllo formale dei dati contenuti in tali elenchi;
- c) predisposizione ed inoltro – tramite raccomandata a/r – di invito al pagamento del ticket dovuto, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni;



- d) contraddittorio con gli interessati, in ordine alle eventuali contestazioni sollevate dagli utenti destinatari delle richieste di pagamento ticket ed attinenti ad esempio alla qualificazione della prestazione sanitaria quale “codice bianco”, a tal uopo avvalendosi di apposita risorsa con competenze mediche da designarsi a cura del Direttore Sanitario di presidio;
- e) trasmissione degli atti - in assenza del pagamento dovuto nel termine assegnato - al Gruppo Operativo Recupero Crediti.

#### **ART. 6.3 GRUPPO OPERATIVO RECUPERO CREDITI**

Il Gruppo Operativo Recupero Crediti provvede alle azioni di competenza di seguito elencate.

- a) verifica del pagamento, da parte degli interessati, e chiusura del procedimento;
- b) iscrizione a ruolo - in caso di mancato pagamento del ticket, ivi comprese le ipotesi di emissione di ordinanze di ingiunzioni di pagamento di cui ai punti b e b1) dell'art. 4.3) - attraverso l'utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dal concessionario per la riscossione “SERIT - Riscossione Sicilia S.P.A.”;
- c) archiviazione della pratica - con esclusione dall'iscrizione a ruolo - nel caso in cui il sollecito sia stato restituito al mittente con la causale “sconosciuto o irreperibile” e non sia stato possibile esperire ulteriori tentativi per reperire il nuovo indirizzo.

Nel caso in cui l'utente - in base alla dichiarazione dell'ufficio anagrafe comunale - risulti invece “deceduto”, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi; qualora venga prodotta la copia autenticata dell'atto pubblico di rinuncia all'eredità, si procederà allo stralcio del credito.

Infine, saranno valutate di volta in volta evidenti situazioni oggettive in cui l'onere della ricerca è maggiore dell'importo richiesto.

#### **ART. 7 RECUPERO CREDITI DA FATTURA**

##### **ART. 7.1 SETTORE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Per tali tipologie di crediti (derivanti da fattura) il sollecito verrà inviato dal Settore Risorse Economiche Finanziarie e Patrimoniali - tramite raccomandata A/R - assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Sarà inoltre cura del predetto Settore - prima di effettuare qualsiasi tipo di sollecito - verificare che il soggetto debitore non sia anche contemporaneamente fornitore dell'Azienda.



In tal caso, prima di procedere alla richiesta di pagamento, si proporrà al fornitore la compensazione finanziaria del debito per la parte corrispondente al credito aperto; nell'ipotesi in cui il fornitore abbia ceduto il credito - e quindi non sia possibile procedere a compensazione - il credito verrà sollecitato secondo la normale procedura.

In assenza del pagamento dovuto nel termine assegnato, si provvederà alla trasmissione degli atti alla competente U.O.S. Servizio Legale.

#### **ART. 8 TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 194/2008**

Il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008, prevede a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli sanitari ufficiali di cui all'art. 1, comma 1, l'obbligo del pagamento delle tariffe individuate dall'allegato A dello stesso decreto.

Rientrano nella competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.) (Dipartimento veterinario) i Controlli Ufficiali previsti dal Pacchetto Igiene a carico degli Stabilimenti di cui alla Sezione "6" del sopra citato allegato A.

Relativamente alla riscossione delle relative tariffe di cui al citato D.L.vo 194/08 il S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) ed il S.I.A.O.A. (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale) provvedono all'aggiornamento sistematico e all'implementazione del database delle ditte assoggettate al pagamento.

In conseguenza, entro il 31 ottobre di ogni anno i suddetti Servizi provvedono ad inviare a ciascun O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare) una nota di memoria comprensiva di atto notorio relativo al mantenimento o meno dei requisiti per l'assoggettamento alle tariffe e per l'autocertificazione della fascia produttiva di appartenenza. In tale nota dovrà essere specificato che:

- il versamento, se dovuto, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- in caso di mancata presentazione di autocertificazione la tariffa applicabile verrà automaticamente identificata nell'importo massimo di fascia (fascia C).

In caso di mancata presentazione di autocertificazione o di mancato pagamento dell'importo autodichiarato, entro il 31 Gennaio successivo all'anno di riferimento i rispettivi Servizi dovranno provvedere all'inoltro - tramite raccomandata A/R - dell'invito al pagamento del corrispondente ammontare della tariffa, maggiorato della sanzione del 30%, degli interessi al tasso legale e delle spese di corrispondenza, con avvertenza che in mancanza del pagamento, decorso il termine assegnato (gg.30), si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale.

I predetti Servizi (S.I.A.N. e S.I.A.O.A.) provvederanno a definire le eventuali contestazioni sollevate dagli interessati (O.S.A.).

In assenza del pagamento dovuto nel termine assegnato, i Servizi dovranno provvedere alla trasmissione di elenchi delle ditte che hanno ricevuto la diffida e sono rimaste inadempienti con allegate copie delle lettere inviate e cartolina A/R degli atti al Gruppo Operativo Recupero Crediti.

Il Gruppo Operativo Recupero Crediti provvederà alle azioni di competenza di seguito elencate.

Archiviazione della pratica, previa comunicazione da parte del S.I.A.N. o del S.I.A.O.A. dell'avvenuto pagamento;

in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli, avvio delle procedure per la riscossione coattiva, in conformità alla previsione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

#### ART. 9 SPECIFICAZIONI

##### ART. 9.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento deve ritenersi applicabile a tutte le tipologie di crediti che possono costituire entrate patrimoniali per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

A titolo meramente esemplificativo si richiamano di seguito le tipologie più ricorrenti di crediti dell'Azienda recuperabili mediante la procedura oggetto del presente regolamento:

- ✓ tickets per prestazioni sanitarie rese (art. 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 , n. 537);
- ✓ costo integrale delle prestazioni per visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui referti non sono stati ritirati nel termine di giorni 90 (L.412/91 art.4, comma 18);
- ✓ corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero - professionale intramuraria;
- ✓ costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione sanitaria (L.241/1990 e s.m.i.);
- ✓ corrispettivi per prestazioni di interesse sanitario e di igiene e sanità pubblica e veterinaria rese a privati o ad enti pubblici;
- ✓ spese legali giudiziarie in conformità a sentenze di condanna esecutive in sede civile, penale, amministrativa e contabile;
- ✓ ordinanze di ingiunzione;
- ✓ crediti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani conseguenti a sentenze di condanna a carico di terzi in sede civile, penale, amministrativa e contabile;
- ✓ recupero di oneri derivanti da violazione di accordi contrattuali;

- ✓ erogazioni economiche disposte in favore dei soggetti con disabilità gravissima in applicazione dell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017, ove all'esito delle attività di verifica sia emersa l'anomalia o irregolarità della relativa attribuzione.

#### **Art. 9. 2 Crediti recuperabili mediante ruolo**

Costituiscono, in particolare, crediti recuperabili, nel caso d'inadempimento, coattivamente mediante ruolo, secondo le procedure previste dai decreti legislativi 46/99 e 112/99 e dal D.L. 203/05 convertito in legge dall'art. 1, L. 248/05 (recupero coattivo avvalendosi degli Agenti della Riscossione, secondo l'ambito territoriale di competenza, facenti parte del Servizio Nazionale della Riscossione - Gruppo Riscossione SpA - tramite l'inserimento dei crediti in ruoli esattoriali) i crediti:

- **certi**: di ammontare certo e determinato, con esatta e sicura individuazione del soggetto debitore a cui addebitare e richiedere il credito;
- **liquidi**: predeterminati in modo certo nel loro ammontare;
- **esigibili**: suscettibili di riscossione in quanto ne sussistono i presupposti e non sottoposti a termine e condizione.

I crediti oggetto di recupero coattivo tramite ruoli debbono aver origine da:

1. Contributi ed entrate patrimoniali in genere derivanti dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse ex art. 17, commi primo e terzo, D. Lgs. 46/99 in combinato disposto con l'art. 69, comma 2, del DPR n. 43/1988 (es. prestazioni mediche, ospedaliere, certificazioni ecc.);

2. Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato ex art. 21 D. Lgs. 46/99 (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, a contratti di locazione, di compravendita ecc.) quando risultino da titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (es. sentenza provvisoriamente esecutiva, sentenza passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ordinanza di ingiunzione ecc.).